



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ORDINANZA N. 134 DEL 28/10/2025

SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

OGGETTO:	QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE - PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEL VALORE LIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI (PM10). PERIODO VALIDITÀ: 1 NOVEMBRE 2025 - 31 MARZO 2026.
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a garantire e tutelare tale diritto;

Vista la direttiva comunitaria 2008/50/CE del 21/5/2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 “Attuazione della direttiva comunitaria 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” nel quale, oltre ad inserire la misurazione del PM 2,5 individuando un valore obiettivo, viene riconfermato per il materiale particolato PM 10 il limite di 35 superamenti annui del valore limite giornaliero di 50 µg/m³, oltre al limite dei 40 µg/m³ come media annuale;

Vista la Legge Regionale n. 9 del 11.2.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente” che, tra l'altro, introduce specifici piani per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente quali il Piano Regionale per la Qualità dell'Aria ambiente (PRQA) e i Piani di Azione Comunale (PAC);

Atteso che nel corso della stagione autunno/inverno le condizioni meteo peculiari del territorio comunale (difficoltà di circolazione negli strati bassi dell'atmosfera) in abbinamento alle concomitanti emissioni di polveri sottili generate dai principali settori emissivi individuabili dai dati dell'inventario regionale delle emissioni atmosferiche (I.R.S.E.) contribuiscono ad incrementare il rischio di superamento dei valori limite stabiliti dalla normativa nazionale per quanto riguarda le polveri sottili con particolare riferimento al valore limite medio giornaliero pari a 50 µg/m³ di aria;

Atteso inoltre che, come desumibile dalle relazioni annuali sulla qualità dell'aria a livello provinciale redatte da ARPAT, un contributo significativo alle emissioni di polveri sottili in atmosfera è costituito dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto, come peraltro evidenziato nei risultati dell'ultima edizione del progetto P.A.TOS. (Particolato Atmosferico in Toscana);

Atteso altresì che il citato progetto P.A.TOS. ha rilevato che la sorgente “combustione di biomasse” presso la stazione di LU-Capannori fornisce un contributo del 53% alle emissioni totali durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 µg/m³ e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la

stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;

Considerato che l'art. 182 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri [ovvero tre metri cubo vuoto per pieno] per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f) [del medesimo D.Lgs.] effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui sopra all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

Considerata la condanna del 10 novembre 2020 da parte della Corte di giustizia della Commissione europea che ha accertato la non conformità alla direttiva 2008/50/CE di diverse aree del territorio italiano, fra cui la zona Valdarno Pisano e Piana Lucchese (IT0909);

Vista la L.R. n. 74 del 10 dicembre 2019 *“Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente”* e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 26 del 2 agosto 2021 e la successiva deliberazione di Giunta regionale n. 1075 del 18 ottobre 2021 che hanno introdotto, al fine di garantire il rispetto dei valori limite relativamente al materiale particolare (PM10) e di ottemperare a quanto stabilito dalla Corte di giustizia della Commissione Europea con la menzionata sentenza del 10 novembre del 2020, per i Comuni della Piana Lucchese, il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a *“3 stelle”* ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 186 del 7 novembre 2017: *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibile solide”*, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento;

Vista la DGR 228/2023 avente oggetto *“L.R. 9/2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente. Nuova identificazione delle aree di superamento e dei Comuni soggetti all'adozione dei PAC ai sensi della l.r. 9/2010, aggiornamento delle situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, criteri per l'attivazione dei provvedimenti, modalità di gestione e aggiornamento delle linee guida per la predisposizione dei PAC. Revoca DGR 1182/2015, DGR 814/2016”*;

Preso atto delle Linee guida per la redazione dei PAC, contenute nell'allegato 6 della citata D.G.R. 228/2023, e in particolare delle disposizioni di cui al punto 4. *Interventi contingibili ed urgenti per i comuni delle aree di superamento “Piana Prato-Pistoia” e “Piana Lucchese”*;

Dato atto che:

sulla base di dette disposizioni e in seguito ad un percorso condiviso tra i cinque comuni d'area vasta (Lucca, Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari), è stato redatto il nuovo Piano d'Azione Comunale per la qualità dell'ambiente – P.A.C. dei Comuni della Piana Lucchese, approvato da ciascun ente e dal Comune di Altopascio con Deliberazione di G.C. n. 217 del 28/12/2023;

così come previsto nelle citate nuove Linee guida per la redazione dei Piani d'Azione (allegato 6 della DGR 228/2023) il nuovo P.A.C. non ha scadenza se non al momento della nuova identificazione delle aree di superamento, che avviene di norma ogni 5 anni;

Preso atto che nel vigente Piano di Azione Comunale d'Area, in applicazione delle suddette disposizioni regionali, sono previste misure e azioni volte al miglioramento/risanamento della qualità dell'aria, in particolare, i seguenti interventi contingibili ed urgenti da attuare nel periodo critico 1° novembre - 31 marzo:

il divieto di effettuare la combustione di biomassa all'aperto: abbruciamento dei residui vegetali all'aperto derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere (*Misure relative agli sfalci di potature*);

il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biomasse (sono ricompresi anche i focolari aperti o che possono funzionare aperti) con una classe di prestazione emissiva inferiore alle "3 stelle", di cui al Regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, posti a un'altitudine inferiore a 200 metri s.l.m., esclusi i generatori di calore che rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e di cottura cibi dell'abitazione in cui sono ubicati (*Misure inerenti l'utilizzo dei generatori di calore a biomassa*);

introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici, fatta eccezione per le strutture sanitarie, ed obbligo di chiusura delle porte degli esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande e degli edifici con accesso al pubblico (*Misure per la sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani*).

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover emettere un provvedimento contingibile a tutela della salute dei cittadini per la riduzione delle emissioni inquinanti, contrasto e lotta all'inquinamento atmosferico, in applicazione delle disposizioni regionali in materia;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta Regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria, potere poi ribadito all'art. 50 co. 5 del D.Lgs. 267/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” che stabilisce, fra l'altro, che “*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*”;

Rilevato che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della citata Legge Regionale n. 9/2010, il Sindaco risulta l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della menzionata L.R. 9/2010, i Sindaci dei nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge mettono in atto gli interventi contingibili tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche;

Atteso inoltre che ai sensi dell'art. 14 della medesima L.R. 9/2010, la Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni inadempienti, previa diffida ai sensi dell'art. 13 comma 3 bis (“*Qualora i Comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei Comuni rimasti inadempienti*”);

Visto l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

per il periodo temporale **dal 1 novembre 2025 - 31 marzo 2026** sull'intero territorio comunale:

- 1) **il divieto di combustione di biomassa all'aperto: abbruciamento dei residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali, di pulizia di parchi, giardini ed aree agricole, boscate o verdi, da attività di cantiere, artigianali, commerciali o di servizi o produttive in genere.**
- 2) **il divieto di utilizzo dei generatori di calore alimentati a biocombustibile solido, con classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (ai sensi del Decreto Ministeriale n. 186 del 7 novembre 2017), compresi i caminetti a focolare aperto e stufe destinate alla cottura dei cibi, laddove non rappresentino l'unico sistema di riscaldamento e di cottura cibi.**
- 3) **il divieto di superamento del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie.**
- 4) **l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico.**

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configurabili come infrazioni alle norme del Codice Penale (art. 423, 424, 449 e 652) e quando non inerenti le materie forestali (legge 335/2000 e s.m.i. e LR 39/2000 e s.m.i.), prevede una sanzione pagabile in misura ridotta di € 300,00 all'interno del limite edittale minimo di € 150,00 e massimo di € 1.500,00, così come previsto dal comma 2 dell'art. 16 della L 689/81 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs 267/2000 e s.m.i..

DISPONE

- 1) di avviare le azioni finalizzate alla massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti del presente provvedimento tramite tutti gli organi di informazione,
- 2) la trasmissione del presente provvedimento a:
 - Regione Toscana – Direzione Urbanistica e Sostenibilità – Settore Economia Circolare e Qualità dell'Aria.
 - ARPAT;
 - Azienda USLToscana nord ovest;
 - Provincia di Lucca;
 - Polizia Municipale, per l'attività di controllo di spettanza;
 - Carabinieri Forestali, per l'attività di controllo rispetto al Piano Regionale della Qualità dell'Aria (previsto dall'art. 6 b) della Convenzione tra Regione Toscana e Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste);
 - Ufficio URP.
- 3) di demandare la verifica del rispetto della presente ordinanza alle forze di Polizia.
- 4) che la Polizia Municipale dovrà, in particolare, intensificare la vigilanza ed i controlli anti-inquinamento con verifiche e accertamenti aggiuntivi a quelli ordinari così come previsto dal citato Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente.

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di “*comportamenti virtuosi*” per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria, come ad esempio:

- favorire tecniche agricole che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- se possibile, conferire gli sfalci e le potature al gestore pubblico dei rifiuti o, in alternativa, optare per la biotriturazione mediante appositi apparecchi che riducono in piccole parti i residui delle potature per l'ottenimento di compost da impiegare quale fertilizzante;
- una costante manutenzione delle caldaie (alimentate sia a gas che a biomassa) per mantenerla così in perfetta efficienza e, se possibile, la sua sostituzione con modelli a minor impatto ambientale usufruendo dei contributi messi a disposizione dagli enti locali e dallo Stato;
- una corretta regolazione degli orari di accensione degli impianti;
- l'adozione, nella quotidianità, di semplici accorgimenti che consentono un minor consumo di emissioni inquinanti.
- al fine di ridurre l'uso delle auto, per quanto possibile, usare negli spostamenti mezzi di trasporto alternativi quali la bicicletta (di tipo tradizionale, elettrica, a pedalata assistita, ecc.) o in alternativa andare a piedi, qualora la distanza da percorrere non sia proibitiva, lasciando l'auto a quelle situazioni o persone che non ne possono farne a meno.

DÀ ATTO

- Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- Il presente provvedimento - immediatamente esecutivo - viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO

SARA D'AMBROSIO / Uanataka S.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*